UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DR/2012/3641 del 16/11/2012
Firmatari: MANFREDI GAETANO

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, riguardante "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*", ed in particolare l'art. 6;

VISTO il *Regolamento per l'autorizzazione di professori e ricercatori universitari allo svolgimento di incarichi extraistituzionali,* emanato con D.R. n. 2167 del 12.08.2011;

VISTA la delibera n. 14 del 15.10.2012, con la quale il Senato Accademico ha approvato la modifica del *Regolamento per l'autorizzazione di professori e ricercatori universitari allo svolgimento di incarichi extraistituzionali* conseguente a rilievi effettuanti a seguito di ispezione MEF;

VISTA la delibera n. 44 del 29.10.2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso pare favorevole alla modifica del Regolamento di cui trattasi;

DECRETA

Il *Regolamento per l'autorizzazione di professori e ricercatori universitari allo svolgimento di incarichi extraistituzionali*, emanato con D.R. n. 2167 del 12.08.2011, è modificato come nella stesura allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il testo modificato del regolamento di cui trattasi entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale *on line* di Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. n. 2167 del 12.08.2011.

IL RETTORE
Massimo MARRELLI

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente *dott. Francesco Bello*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio *Patrizia Del Conte*

AdP

Regolamento per l'autorizzazione di professori e ricercatori universitari allo svolgimento di incarichi extraistituzionali

Articolo 1 Finalità e ambito oggettivo di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art. 6 della Legge n. 240/2010 e dell'art. 53 del DLgs n. 165/2001 e s.m.i., è finalizzato alla individuazione dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali.
2. Non rientrano nella previsione del presente regolamento gli incarichi il cui conferimento è previsto da specifiche normative, per i quali continuano ad applicarsi le relative disposizioni per il rilascio della autorizzazione.
3.Il presente Regolamento non si applica alle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi di insegnamento presso altri Atenei; in ordine a tali autorizzazioni si fa rinvio alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Articolo 2 Destinatari

1. I destinatari del presente regolamento sono: a) i professori di I e II fascia a tempo pieno, i ricercatori universitari a tempo pieno, confermati e non, nonché gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento a tempo pieno;
b) i professori di I e II fascia a tempo definito, i ricercatori universitari a tempo definito, confermati e non, nonché gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento a tempo definito, limitatamente a quanto previsto dal successivo art. 3 lettere a), b), e) e g) e alle autorizzazioni per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri in conformità a quanto previsto dal quarto periodo del comma 12 dell'art. 6 della Legge 30/12/2010 n. 240.
2. Il presente regolamento non si applica - per effetto dell'art. 4, comma 7, della Legge 412/91 e del D.M. Sanità del 31.07.1997 e ss.mm.ii. - al personale afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e inserito nell'attività assistenziale, limitatamente agli aspetti ad essa correlati.

Articolo 3 Attività assolutamente incompatibili

1. Sono assolutamente incompatibili con lo status di docente, ricercatore ed assistente ordinario:
   a) le attività definite espressamente incompatibili da specifiche disposizioni normative; a titolo meramente esemplificativo si rinvia all'art. 1, comma 818, della Legge n. 296/2006 e all'art. 53 comma 1 bis del Dlgs 165/2001;
   b) le attività di tipo commerciale, industriale o comunque imprenditoriale;

c) l'assunzione a qualunque titolo di cariche di società aventi scopo di lucro, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 60, 61 e 62 del DPR 3/57 e s.m.i. e dall'art. 6, comma 9, primo periodo della Legge n.240/2010;

d) l'esercizio di attività libero-professionale;

e) la titolarità di altri impieghi pubblici o privati;

f) attività per l'esercizio delle quali è richiesta l'iscrizione ad albi professionali;

g) qualunque altra attività non rientrante nei compiti e doveri di ufficio che, eccedendo i limiti della saltuarietà ed occasionalità, rivesta il carattere della continuità e che, ove prevalente rispetto a quella d'ufficio contrasti con il dovere costituzionalmente sancito di esclusività del servizio svolto dal pubblico dipendente; in tali casi è fatto salvo, qualora previsto da specifica disposizione legislativa o regolamentare, il collocamento del dipendente in posizione di aspettativa, o di fuori ruolo.

Articolo 4 Attività liberamente esercitabili

1 Fatto salvo il rispetto dei propri compiti istituzionali e purché non si determinino situazioni di conflitto di interessi con questa Università, l'autorizzazione non va richiesta quando trattasi di:

a) attività che siano espressione di libertà costituzionalmente garantite – quali, a titolo meramente esemplificativo, le libertà di associazione, di manifestazione del pensiero e artistica - purché non si concretizzino, anche per la particolare assiduità o l'impegno profuso, in attività subordinate, parasubordinate o professionali;

b) incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio, intendendo per tali quelli ai quali il docente non si può sottrarre senza adeguata giustificazione;

c) partecipazioni societarie senza assunzione di cariche sociali e partecipazione quale socio accomandante in società in accomandita semplice;

d) attività e cariche non verticistiche presso associazioni senza scopi di lucro, quali, a titolo meramente esemplificativo, associazioni di volontariato, sportive, ricreative o culturali, comunque non caratterizzate da una particolare assiduità o impegno;

e) attività di amministratore di condominio, se riguarda la cura di interessi propri e sempre che non si risolva, per la particolare assiduità o l'impegno profuso, in attività professionale.

f) attività di valutazione e di referaggio; tra tali attività rientrano, a titolo meramente esemplificativo, la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento di concorsi pubblici e privati e alle commissioni di gara, nonché l'attività di componente del nucleo di valutazione;

g) lezioni e seminari di carattere occasionale; a tal fine, sono da considerarsi occasionali le lezioni e i seminari che non superano i due giorni o comunque n. 12

ore complessive in relazione al singolo incarico, salvo il divieto di artificioso frazionamento;

h) attività di collaborazione scientifica e di consulenza, purché non si configurino come esercizio di attività libero-professionale;

i) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;

j) attività pubblicistiche ed editoriali;

k) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

l) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

m) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

n) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;

o) incarichi conferiti e regolamentati nell'ambito di convenzioni stipulate tra l'Ateneo e/o strutture e centri interdipartimentali con Amministrazioni diverse;

p) incarichi conferiti dall'Amministrazione;

q) incarichi conferiti su designazione del Rettore di questa Università, previo parere dei responsabili delle strutture di afferenza del dipendente;

r) espletamento di perizie e consulenze conferite dall'Autorità Giudiziaria;

s) espletamento di consulenze conferite da una parte in giudizio, purché non si configurino come attività libero-professionale e sempre che non sia richiesta l'iscrizione ad albi professionali.

2. Nei casi previsti dal comma 1 ed al fine di consentire la verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni ivi previsti, i destinatari del presente regolamento dovranno preventivamente comunicare al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale, secondo il modello reso disponibile sul sito web di Ateneo, l'attività da svolgere, con la descrizione esaustiva della stessa e delle relative modalità.

Articolo 5 Incarichi soggetti ad autorizzazione

1. Possono essere svolti, previa autorizzazione del Rettore, gli incarichi di seguito elencati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo e a condizione comunque che l'attività extraistituzionale non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate da questo Ateneo:

a) funzioni di ricerca;

b) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ad eccezione delle ipotesi in cui il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

c) svolgimento di attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri.

Per quanto concerne le autorizzazioni allo svolgimento di funzioni didattiche presso altri Atenei o Enti si fa rinvio a quanto previsto dalla normativa vigente e dal

Regolamento di Ateneo in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di insegnamento presso altra sede Universitaria.

Articolo 6 Criteri

Ai fini della concessione dell'autorizzazione, si terrà conto dei seguenti criteri:

a) compatibilità temporale: tutti gli incarichi extraistituzionali devono avere durata determinata nel tempo, anche presunta; per gli incarichi pluriennali è necessario rinnovare la richiesta di autorizzazione di anno in anno;

b) compatibilità istituzionale; al fine di garantire il rispetto del principio sancito dall'art. 98 Cost. e il recupero delle energie psico-fisiche del dipendente, l'incarico di cui si chiede l'autorizzazione, congiuntamente ad altre attività extraistituzionali svolte dal richiedente e rientranti nelle ipotesi di cui precedenti artt. 4 e 5, non deve in ogni caso comportare, nell'anno di riferimento, il superamento di n. 750 ore per il personale a tempo pieno e 375 ore per il personale a tempo definito;

c) compatibilità retributiva: la retribuzione complessiva per tutti gli incarichi extraistituzionali svolti in un anno solare non può in ogni caso superare i limiti previsti dall'art 4, comma 1, del DPCM 25/11/2010 - emanato in attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – ed eventuali successive modifiche.

Articolo 7 Procedura autorizzativa

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il docente interessato è tenuto a presentare al Rettore istanza documentata dalla quale risulti: a) il soggetto che propone l'incarico; b) la natura e la durata, anche presunta, dell'incarico; c) se ha già svolto o stia svolgendo altri incarichi rientranti nelle ipotesi di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento nel corso dell'anno in cui chiede l'autorizzazione; d) che l'incarico di cui chiede l'autorizzazione, congiuntamente ad altre attività extraistituzionali svolte dal richiedente e rientranti nelle ipotesi di cui precedenti artt. 4 e 5, non comporti, nell'anno di riferimento, il superamento di n. 750 ore per il personale a tempo pieno e 375 ore per il personale a tempo definito; e) il compenso, anche presunto, dell'incarico.
2. La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di ogni singolo incarico può essere redatta su apposito modello reso disponibile sul sito web di Ateneo.

Articolo 8 Attività istruttoria

1. Il Rettore, valutata la compatibilità dell'incarico con le disposizioni di legge vigenti, nonché in particolare con i criteri e le previsioni del presente regolamento, con

provvedimento motivato concede o nega l'autorizzazione. In tale ultima ipotesi, prima del diniego definitivo, comunica al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis, della Legge 241/90 e s.m.i..

2. Al fine di snellire e accelerare il procedimento, prima dell'inoltro dell'istanza, l'interessato - anche in calce alla stessa - potrà acquisire una dichiarazione:

- del Responsabile della competente struttura di afferenza del richiedente da cui risulti che l'attività extraistituzionale cui si riferisce la richiesta di autorizzazione non rappresenta detrimento delle attività didattiche affidate al dipendente;
- del Responsabile della competente struttura di afferenza del richiedente da cui risulti che l'attività extraistituzionale cui si riferisce la richiesta di autorizzazione non rappresenta detrimento delle attività scientifiche affidate al dipendente;
- dell'organo che ha affidato eventuali attività gestionali al dipendente che l'attività extraistituzionale cui si riferisce la richiesta di autorizzazione non rappresenta detrimento delle attività medesime. In alternativa a tale dichiarazione, il dipendente potrà dichiarare, all'atto della richiesta di autorizzazione, di non svolgere attualmente attività gestionali affidate dall'Ateneo;
- nel caso della Facoltà di Medicina e Chirurgia è necessaria anche l'autorizzazione del Direttore del DAI.

3. Qualora le predette dichiarazioni non siano rese, in tutto o in parte, in calce all'istanza, le stesse saranno acquisite dal competente ufficio dell'amministrazione. Tali dichiarazioni non vanno acquisite nelle ipotesi di cui al successivo art.10.

4. Del rilascio dell'autorizzazione sono informati con atto scritto e senza ritardo gli Uffici dell'Amministrazione competenti per gli adempimenti connessi all'Anagrafe delle prestazioni ed altri adempimenti di legge.

5. Quando sussistono motivi oggettivi di incompatibilità per cui il Rettore debba astenersi dal decidere sulla domanda di autorizzazione, sulla domanda medesima decide il Senato accademico.

Articolo 9 Termini

1. L'Università decide sull'istanza di autorizzazione entro trenta giorni dall'acquisizione al protocollo di Ateneo dell'istanza stessa.

2. Le istanze devono essere indirizzate al Rettore presso il competente Ufficio dell'Amministrazione.

3. Nel caso di domanda incompleta verrà data tempestiva comunicazione all'interessato. In questi casi il termine di cui al comma 1 inizierà nuovamente a decorrere dalla data di integrazione della domanda.

4. Decorso il termine di cui al comma 1 l'autorizzazione, se per incarichi da conferirsi da parte di Amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso si intende definitivamente negata.

Articolo 10 Dipendenti che prestano servizio presso altre Amministrazioni pubbliche

1. Per il personale che presta comunque servizio presso Amministrazioni pubbliche diverse, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due Amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa.
2. Decorso il predetto termine di 45 giorni, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso si intende definitivamente negata.

Articolo 11 Norme transitorie

1. Nelle more della riorganizzazione delle strutture didattiche e di ricerca in attuazione della Legge n. 240/2010, le competenze indicate all'art. 8, comma 2, sono attribuite al Preside di Facoltà e al Direttore del Dipartimento.

Articolo 12 Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale on line di Ateneo.